



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XIV - n. 1-2019**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**27**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

# **Diritto e Religioni**

Semestrale  
Anno XIV – n. 1-2019  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttori*  
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglione

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

Fabio Balsamo, Caterina Gagliardi

## Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

CIRO PUNZO, *Questioni di genere e profili giuridici e canonici dell'identità sessuata*, Artetetra, Capua, 2016, pp. 198.

Con il presente lavoro l'Autore, con rigore scientifico e con chiarezza espositiva, inserendosi nell'attuale dibattito etico e giuridico sull'ideologia genericamente chiamata *gender*, descrive ed affronta compiutamente, da un punto di vista prevalentemente civile e canonico, le questioni sorte con la comparsa di una teoria di identità sessuale personale consegnata ad un'opzione individualistica che si determina più su una mutevole dimensione socio-culturale che su un originario dato fisico e biologico. Del resto, l'attualità e la rilevanza etico-giuridica dello specifico tema dell'identità sessuata dell'essere umano, così come i problemi pratici connessi all'affermazione della teoria *gender*, «che nega le differenze e la reciprocità naturale di uomo e donna», che «prospetta una società senza differenze di sesso» e che «svuota la base antropologica della famiglia (...) promuovendo un'identità personale e un'intimità affettiva radicalmente svincolata dalla diversità biologica fra maschio e femmina» (p.15), appaiono, in tutta la loro evidenza, anche dalle numerose riflessioni e dai diversi documenti che, nell'ambito della Chiesa cattolica, affrontano il tema in relazione ai profili attinenti alla famiglia, alla sua identità ed alla sua crisi. Ciò è particolarmente evidente in Occidente dove, in un più ampio processo di attenzione verso le persone con inclinazioni omosessuali, lo sviluppo di una visione "culturale" del genere sessuale ha indubbiamente contribuito ad un'evidente crisi sociale e spirituale della famiglia eterosessuale, fondata sul matrimonio e, tradi-

zionalmente, considerata nucleo essenziale della società e della comunità ecclesiale. E', dunque, nell'ambito di questo dibattito che si inserisce lo studio dell'Autore che, riuscendo a fornire un chiaro quadro d'insieme di una realtà ancora ignota a molti, scandaglia i profili interessati e le sfide interessate dal dibattito sull'identità sessuale personale, sull'identità di genere e sul ruolo di genere. Nel primo capitolo, *Teorie del genere, identità sessuata e rettificazione di attribuzione di sesso*, in prospettiva critica e nell'orizzonte della cultura cattolica che «si muove in un clima non meramente genetico-biologico, né soltanto psico-relazionale, ma anche simbolico», si affrontano così «i termini in gioco presenti nel titolo del libro (identità sessuata, genere, rettifica di attribuzione di sesso) con particolare attenzione ai profili etico-teologici, giuridici e canonistici della questione del genere in maniera che emerga progressivamente la peculiare fattispecie problematica della rettificazione di attribuzione del sesso» (p. 27). Il dibattito contemporaneo in tema di "teorie *gender*", le quali fondamentalmente combattono il concetto di "natura" (intesa nel senso, non esatto, della fissità) e rappresentano l'identità sessuale come un prodotto culturale in cui predomina la «scelta mobile e revocabile persino più volte nel corso della vita della persona» (p.42), è per l'A. motivo di studio non solo delle relative implicazioni etiche, teologiche e giuridiche ma anche del modo in cui il diritto canonico intende la sessualità umana e del relativo *modus operandi* della Chiesa davanti alle problematiche che il dibattito sulla sessualità e sul genere ha fatto emergere in tema di coniugalità sessuata e di sacra ordinazione. Come sottolinea l'A., se è vero che «il nuovo concetto di genere tende al suo ri-

conoscimento sociale e giuridico volendo, in tal modo, anche la tutela delle possibili conseguenze da esso derivanti (anche sul piano canonico)» e se è vero che il canone 208 C.I.C. afferma chiaramente la “*aequalitas*” nella dignità e nell’agire in funzione della “*aedificatio Corporis Christi*”, è anche vero che «la medesima eguaglianza si sviluppa, sempre nella logica canonica, in maniera, però, diversa nell’ordinazione presbiterale e nel matrimonio». Nella prima, infatti, (disponendo il canone 1024 C.I.C. che *Sacram ordinationem valide recipit solus vir*) «vige il carattere della dis-egualità rispetto a chi appartiene al genere femminile» (p. 45) che, però, non intacca la fondamentale eguaglianza nella dignità personale di ogni battezzato e la finalità della *salus animae* propria dell’ordinamento giuridico della Chiesa; nel secondo, istituto naturale elevato alla dignità di sacramento in «cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole» (canone 1055 C.I.C.), emerge chiaramente il paradigma secondo cui, per completarsi nell’unità dal punto di vista fisico, psichico, spirituale e relazionale, sono necessarie, senza con ciò ammettere disuguaglianze, le naturali differenze (anche sessuali) tra uomo e donna. Del resto, come opportunamente sottolinea l’A. se, anche alla luce del can. 1057 C.I.C., del can. 1061 C.I.C. e del paragrafo 3 del can. 1095 C.I.C. elementi essenziali del matrimonio canonico sono la qualità eterosessuale, il carattere personale ed interpersonale, allora sia il matrimonio celebrato tra due persone fisicamente dello stesso sesso sia quello celebrato dopo un intervento chirurgico per la rettifica del sesso, non solo non è matrimonio ma non presenta neppure l’esteriore *figura matri-*

*monii*. Ciò in quanto nel primo caso a mancare è la stessa apparenza esteriore, nel secondo caso, invece, vi è un difetto di quelle cognizioni psichiche e intellettive appartenenti a chi nasce proprio con quel determinato sesso. Inoltre, l’A. rileva che, benché la problematicità delle questioni legate all’identità sessuata della persona umana e all’istituto del matrimonio si sia acuita, anche nel nostro Ordinamento, con la sentenza della Corte cost. n. 138/2010 con cui si è affermato che all’unione omosessuale deve essere riconosciuto il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia (da riconoscere giuridicamente nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge) che però non può essere equiparata o ritenuta omogenea al matrimonio (p. 47), tuttavia, nel dibattito sulla diade sessuata umana non poco conto ha avuto la promulgazione della l. n. 164 del 1982 sulla rettificazione dell’attribuzione di sesso a seguito di una sentenza del Tribunale, passata in giudicato, che attribuisce ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modifiche dei caratteri sessuali. Al riguardo l’A., ripercorrendo l’evoluzione storica, culturale e normativa che ha portato, in un acceso dibattito tra dottrina e giurisprudenza, prima ad un deciso rifiuto a far rientrare il diritto alla personalità psichica tra gli artt. 2 e 24 Cost., poi «al riconoscimento di un diritto all’identità sessuale come proiezione della percezione psicologica di genere del soggetto» (p. 66) e poi, ancora, alla promulgazione della l. n. 164 del 1982, non trascura di esaminare approfonditamente le varie criticità e le numerose questioni procedurali sorte con la l. 164/82 e con il d. lgs. n. 150 del 2011 recante disposizioni complementari al c.p.c. in materia di riduzione e semplifi-

cazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della l. 18 giugno 2009, n. 69 (p. 75). Così, nel capitolo *Transgenderismo e transessualismo. Profili normativi e amministrativi*, l'A. rileva che se la l. 164/82 è stata indubbiamente «un grande traguardo per l'Italia, in quanto con essa si sono dettate le prime regole di un fenomeno mai affrontato in precedenza, ossia quello dei transessuali, anche in vista delle scelte essenziali e di salute del soggetto umano», è anche vero che, oggi, tale legge non è generalmente più ritenuta sufficiente «in quanto, il numero di coloro che, ad un certo punto del loro sviluppo evolutivo, non si riconoscono più nel loro sesso fenotipico non solo è aumentato, ma è diventato il “caso specifico” di un più ampio discorso che come si è visto, al di là del fenomeno transessuale, allarga sempre più l'orizzonte dei problemi a tutto ciò che si denomina identità sessuata» (p. 79). Così, la sottrazione del processo di identificazione sessuata alla semplice declinazione di chiare componenti bio-psichiche e la presa d'atto che «non basta più una legge che permetta di salvaguardare il diritto di salute non solo fisico, ma anche psichico, dei transessuali», è motivo per l'A. per una riflessione che, nel rispetto dei diritti personalissimi dell'individuo, vuole ripensare «sia sul piano amministrativo, anagrafico, sociale, che sul piano della cultura delle relazioni interpersonali, tutto il vasto orizzonte che si coagula intorno al tema dell'identità sessuata e delle sue componenti personali, sociali, culturali, quindi anche giuridiche, canoniche e religiose» (p. 80), è motivo per l'A. per una attenta riflessione ed una puntuale analisi della legislazione nazionale e di quella comunitaria.

In particolare, non tralasciando una puntuale analisi anche della legislazione

comunitaria, per quanto attiene specificamente alla l. n.164/82, l'Autore evidenzia come la stessa, richiedendo la necessaria propedeuticità dell'intervento alla rettificazione sessuale anagrafica, miri in realtà a proteggere solo coloro che si sottopongono all'intervento chirurgico e non coloro che non possono sottoporsi ad esso. Si ripropone, così, la perenne tensione tra il diritto soggettivo di vivere la propria personalità come si desidera e l'interesse statale avente ad oggetto la certezza del diritto che sia la l. n.164 che quella sulle unioni civili intendono, come ponti di legame tra i due estremi, disciplinare non riuscendo, tuttavia, a tutelare tutti i soggetti coinvolti e contribuendo, così, a generare il paradosso che «chi desidera appartenere ad un sesso diverso rispetto a quello fenotipico, ad esempio, per formare una sua famiglia, può avere tale riconoscimento con l'unione civile, la quale non esige l'intervento chirurgico dei “nubendi”; ma se non si desidera diventare “coniuge”, ma solamente essere precisamente identificati con il sesso di destinazione, occorre sottoporsi alla l. n. 164/82» (p. 99).

Così, l'Autore evidenzia come con l'approvazione della Legge Cirinnà, che disciplina le convivenze di fatto etero e omosessuali e le unioni civili tra persone dello stesso sesso, non solo si sono presentati alcuni importanti nodi da sciogliere (in tema, ad esempio, di qualificazione giuridica di tale “formazione sociale”, di *stepchild adoption*, di *best interest of the child* e di possibilità di sottrarsi, per motivi di coscienza, all'obbligo di partecipare al procedimento volto a concludere un'unione civile o un matrimonio omosessuale) ma si è anche pervenuti ad un esito quantomeno contraddittorio in quanto si potrebbe arrivare ad «affermare che chi si unisce civilmente sia l'esempio di come la

sessualità sia culturale, non essendo indispensabile l'intervento chirurgico; nell'altro caso, la sessualità diventa naturale, trovando applicazione la l. n. 164/82» (p. 99). L'Autore, così, non trascura i risvolti pratici e le questioni connesse alla tendenza a considerare «centro di imputazione di diritti e doveri non più l'individuo, considerato nella sua globalità, ma la psiche della persona, nonché il suo “divenire” soggetto umano, anche per quanto riguarda l'inclinazione sessuale», nonché quelle legate alla tendenza a sostituire totalmente «la certezza del diritto, incardinata sull'essere umano, considerato nel suo percorso di vita» con il diritto soggettivo all'autodeterminazione sessuale dell'individuo, non più inteso nella sua globalità, ma, unicamente, nella dimensione psichica di chi vuole vedersi riconosciuta un'identità corrispondente solo ai propri desideri e alla propria autoconfigurazione di soggettività umana senza alcuna mediazione con l'identità naturale (p. 169). Tali questioni sono per l'Autore, così, motivo per un'attenta riflessione, nella parte conclusiva del testo dedicata al *Transessualismo e diritto canonico*, sull'ampia problematica del *gender* e «sull'identità sessuale nel più vasto orizzonte della dignità umana e della teoria della persona quale viene trattata dalla Chiesa cattolica nei suoi profili istituzionali e giuridici» (p. 97). L'Autore, dunque, esaminando numerosi documenti, relazioni ed esortazioni apostoliche, ricostruisce la posizione della Chiesa cattolica in tema non solo di famiglia, della sua identità e della sua crisi sociale e spirituale, di matrimonio, nei suoi profili individuali, relazionali e nella sua incidenza sociale e politica, ma anche in tema di *gender theories*, di convivenze non sacramentali, anche di tipo omosessuale, quali forme alternative alla famiglia tradizionale. L'Autore affronta, così, il tema

della soggettività nella Chiesa e del diritto naturale della libertà di scelta dello stato di vita della persona battezzata ribadendo con chiarezza che «la libertà di scelta ammessa dalla Chiesa, non può essere premessa, anche solo per analogia, della libertà di scelta del genere, perché questa si fonda su un dato ontologico imm modificabile, mentre scegliere lo stato di vita è successivo alla struttura personologica del soggetto» (p. 101). Inoltre, poiché nel diritto canonico «l'interesse della Chiesa e quello dell'individuo combaciano, in quanto entrambe mirano a perseguire il progetto di Dio» (p. 104) l'intervento chirurgico preordinato alla rettificazione di sesso comporta una alterazione manipolatrice preordinata alla creazione di un sesso artefatto incapace di dare nuova vita che non solo «non presenta caratteristiche tali da migliorare l'individuo ma che, anzi, mira solo ad asportare l'organo sano e ad arrecare un grave danno alla persona, la quale non potrà, ad esempio, più procreare nel caso di stato matrimoniale» (p. 105). Dunque, il diritto canonico tende ad esaltare il carattere naturale della persona e, tendendo ad includere la cultura nella natura, evidenzia non solo il necessario carattere eterosessuale del matrimonio ma anche la libertà e l'uguaglianza personale tra uomo e donna, indipendentemente dalla loro realtà sessuale duale. Del resto, sottolinea l'Autore, alla tutela accordata dal *Codex Iuris canonici* alla dignità della persona -nelle sue declinazioni in termini di libertà e di uguaglianza- si ricollega inevitabilmente «una peculiare teoria dell'uomo e della donna, nonché dei rapporti tra *eros* e *agape*, che viene fondata non solamente su semplici considerazioni giuridiche, ma bibliche e rivelate» (p. 133). Così, nonostante le aperture da parte degli Ordinamenti comunitari e nazionali, risulta chiaro il mancato riconoscimento

da parte della Chiesa dell'esistenza di un *tertium genus* così come emerge nell'istituto matrimoniale canonico il concetto di diversità sessuale che, nella prospettiva del *totius vitae consortium*, non può essere raggiunto qualora i soggetti si sottopongano ad intervento chirurgico. Pertanto, «se la legge italiana non preclude il matrimonio a colui che si è sottoposto all'intervento chirurgico per realizzare il sesso psichico (oggi, con la formazione delle unioni civili, non risulta più necessario sottoporsi al menzionato intervento), molte sono le difficoltà che si riscontrano nel diritto canonico» (p. 145) secondo il quale vi è una netta incompatibilità tra le nuove forme del gender e la possibilità di un valido matrimonio canonico.

In conclusione, con quest'opera, caratterizzata per la serietà, chiarezza e completezza dell'indagine, l'Autore, con

argomentazioni strutturate e ragionate, riesce a delineare, attraverso una struttura che favorisce una lettura fluida e senz'altro stimolante, l'ampio dibattito teorico ed i numerosi risvolti pratici sul piano giuridico-sociale nati, non soltanto nell'Ordinamento italiano e comunitario ma anche in quello canonico, con la comparsa dell'ideologia *gender*. Tale panoramica costituisce uno dei pregi dell'opera e rappresenta motivo per l'Autore per affermare chiaramente che è necessario ripercorrere «dieci passi indietro» per «evitare che, in nome della liberazione omosessuale, si finisca per confondere tra identità e orientamento della persona, tra diade sessuata naturale e purificazione degli orientamenti sessuali culturali, tra matrimonio eterosessuale e unioni civili, anche per quanto concerne la salute riproduttiva» (p. 175).

**Alessandro Palma**